

SENATO DELLA REPUBBLICA
Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia del Senato

Esame dei disegni di legge nn. 45,118,735 e 768 in materia di affido di minori

Gentili Senatori,
Spett.le Commissione,

sono lieto e lusingato per l'invito ricevuto e per la possibilità di esaminare le proposte novità in tema di affidamento dei figli, nella delicata fase del percorso legislativo.

Al fine di poter meglio assolvere al compito assegnato vorrei ricordare, a me stesso, alcuni dei principi che, quando si parla di minori, non possono non essere considerati:

SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il best interests of the child rappresenta il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, garantendo che in tutte le decisioni che lo riguardano il giudice deve tenere in considerazione il superiore interesse del minore. Ogni pronuncia giurisdizionale, pertanto, è finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana.

Corollario applicativo è che i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole. Si potrebbe dire che i diritti degli adulti, nel settore familiare, acquistino una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e pertanto bisognoso di maggiore tutela.

Gli strumenti internazionali a tutela del bambino si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo. Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano. I Parimenti, l'art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (...) l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»

ASCOLTO DEL MINORE

Il tema dell'ascolto del minore costituisce oggetto di numerosi strumenti sovranazionali, a partire dalla Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n.176 (art.12) e fino alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con legge del 20 marzo 2003 n. 77 (art.6). L'impatto di tali strumenti nell'ordinamento interno non ha tardato a farsi avvertire per effetto rispettivamente del novellato art. 155 sexies c.c. ad opera della legge n.54/2006 e dell'intervento reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Cass., sez. un. 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass., 26 marzo 2010, n. 7281 - per effetto dei quali l'audizione del minore deve ormai considerarsi - anche all'interno dei giudizi di separazione e divorzio e di quelli correlati alla rottura di convivenze more uxorio - come dato indefettibile, pena la nullità del procedimento nel quale l'audizione non sia stata disposta senza la valutazione della capacità di discernimento del figlio e dell'eventuale pregiudizio che dall'audizione potrebbe scaturire.

La comunità internazionale non a caso evidenzia il termine ascolto, ben diverso dal termine sentire, utilizzato prima dell'entrata in vigore della Legge 54 del 2006.

L'istituto dell'ascolto della persona minore di età nell'ambito dei procedimenti in materia familiare e, in particolare, di quelli relativi all'esercizio della responsabilità del genitore, è stato introdotto quale principio generale¹ nel nostro ordinamento interno dall'art. 12 della legge 176/1991 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, e poi rafforzato dalla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con la legge 77/20033; è stato infine espressamente previsto nei procedimenti 'separativi' della coppia genitoriale con la legge 54/20064 che ha introdotto l'art. 155 sexies c.c in base al quale il giudice 'dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento'. È principio di diritto europeo in forza dell'art. 24 della Carta di Nizza. Sebbene già dal 1989 la comunità internazionale evidenziava che il minore dovesse essere ascoltato, l'Italia soltanto con la 54 del 2006 si adeguava, cambiando la terminologia giuridica e normativa da sentire in ascolto.

DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE EDUCATO ED ISTRUITO DA ENTRAMBI I GENITORI - BIGENITORIALITA'

Il **diritto alla bigenitorialità** in Italia, frutto della legge sull'affido condiviso (L. 54/2006 che sancisce «il diritto del minore di mantenere il **rapporto equilibrato** e continuativo con ciascuno dei genitori ...») è solo formale e non sostanziale, poiché interpretato in modo singolare dalla magistratura e dagli operatori nel diritto familiare. Il diritto a beneficiare della presenza e della cura di entrambi i **genitori** dovrebbe trovare perlomeno applicazione nelle **famiglie unite**, in cui gli impegni lavorativi di entrambi i genitori fanno sì che i **figli** ricevano **maggiori attenzioni** da figure non parentali o dai nonni.

Il diritto tende a palesare il principio secondo cui un bambino deve avere la **legittima aspirazione** a mantenere un **rapporto stabile** con entrambi i genitori, anche (e non solo) nel caso in cui questi decidano di "separarsi". Essere genitori è un impegno che si prende vita natural durante nei confronti dei figli, e non certo verso l'altro genitore. Se nonché i **giudici**, appena entrata in vigore la L. 54/2006, hanno subito restaurato l'affido monogenitoriale attraverso la figura (non prevista dalla legge) del c.d. **genitore collocatario o prevalente**.

Il diritto alla bigenitorialità è centrale nella "**Convenzione sui diritti dell'Infanzia**" New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in **Italia** con L. 176/1991, ma bigenitorialità non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento della separazione.

Non sempre l'affido condiviso - inteso come scelta del principio di bigenitorialità - può essere la scelta migliore per il minore. Infatti, in sede di separazione il giudice quando adotta i provvedimenti relativi alla prole deve farlo nell'esclusivo interesse morale e materiale della stessa. In altri termini, deve valutare se affidarli ad entrambi o ad uno solo di essi, **stabilire** i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore, determinare la misura del mantenimento...

Se non vi sono ragioni gravi, la scelta ricade sull'affidamento condiviso perché l'interesse del minore si configura nel mantenere con entrambi i genitori un rapporto sereno ed equilibrato; in caso contrario potrebbe optarsi o per un affido monogenitoriale (o esclusivo) o addirittura affidamento a terza persona.

RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il concetto di "potestà genitoriale" è stato criticato perché bisogna riconoscere al minore una certa posizione di soggetto attivo, ed è stato sostituito con il concetto di "responsabilità genitoriale".

Responsabilità genitoriale = posizione dei genitori nei confronti del figlio minore che comprende:

- Diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto della loro personalità (capacità, aspirazioni..)
- Potere-dovere di amministrazione dei beni di cui i figli minori siano titolari
- Potere di rappresentanza legale su tutti gli atti civili del figlio
- Usufrutto legale sui beni del figlio, i cui frutti sono però destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli (eccetto i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, i beni donati al figlio per intraprendere una carriera/professione, i beni donati al figlio con la condizione che i genitori non ne abbiano l'usufrutto)

I genitori che amministrano male possono essere privati di quei poteri e dell'usufrutto legale

In caso di conflitto tra i coniugi su questioni particolari, essi possono ricorrere al tribunale dei minorenni che ascolta il figlio (se questo ha compiuto 12 anni o ha comunque capacità di discernimento) il giudice assume la decisione al posto dei genitori oppure attribuisce il potere di decidere al genitore più idoneo a curare gli interessi del figlio

I principi enunciati ed estrinsecati nella Convenzione di New York del 1989 consentono di affermare che la comunità internazionale ha tracciato un percorso, che vede al centro i minori. I figli, che non sono parte del processo di separazione e divorzio, sono gli unici destinatari dei provvedimenti che qui si discutono.

Nell'art.337 ter, la riforma -proseguendo la rivoluzione copernicana già iniziata con la l.54/2006 -ha infatti introdotto il principio della responsabilità genitoriale-che sostituisce quello di potestà genitoriale- dove il rapporto genitori figli assume una connotazione tutta improntata al superiore interesse di questi ultimi.

Qualsiasi diversa declinazione, qualsiasi terminologia modificativa utilizzata nella norma che verrà, potrà avere delle conseguenze.

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

L'art.148 c.c. come modificato dall'ultima riforma, prevede che *"i coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'art.147 c.c. , secondo quanto previsto dall'art.316 bis c.c."*

Il primo comma dell'art.316 bis c.c. inserito dalla l.219/2012 e al quale opera il rinvio del riformulato art.148 c.c.¹ dispone che *"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo."*

Il dovere di mantenimento è dunque concorrente e solidale per entrambi i genitori , ma ciascuno di essi è tenuto ad adempiere non in misura paritaria ma in ragione delle proprie risorse; ciò comporta che può esservi uno disequilibrio nel concorso tra i genitori, sia nella fase di convivenza, sia in quella di disgregazione del nucleo familiare.

Nel secondo caso, naturalmente le modalità di contribuzione al mantenimento saranno stabilite dal Giudice.

Il criterio di proporzionalità, enunciato dall'art.316 bis c.c. , per cui gli oneri devono essere ripartiti tra i genitori "in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, ha valore solo nel rapporto interno tra i genitori e non nei confronti

1

Art.148 c.c: "I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147 secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis", Articolo così sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, in vigore a decorrere dal 7 febbraio 2014

dei figli, in quanto ciascun obbligato è tenuto ad adempiere ai doveri per intero, salvo il diritto di chiedere all'altro, la parte allo stesso spettante.

MANTENIMENTO DIRETTO

Il mantenimento diretto è stato visto come il modo per abolire l'assegno di mantenimento per i figli, tale assunto non considera il fatto che, invece, proprio l'assegno perequativo mette in luce un limite: il genitore obbligato al versamento dell'assegno perequativo si libera del proprio obbligo di cura ed assistenza nonché di individuare il superiore interesse del minore, soltanto attraverso la dazione di un importo.

Va poi evidenziato che assistiamo, attualmente, a provvedimenti, nel diritto di famiglia, che stabiliscono che i figli stiano con il genitore "non collocatario" almeno a W.E. Alternati e due giorni a settimana. Tale evoluzione impedisce all'assegno di avere una funzione perequativa poiché i figli minori finiscono per permanere con il genitore non collocatario almeno 11-12 giorni al mese. Perdendo la propria funzione di riequilibrature economica tra i genitori, non c'è dubbio che sulla materia si debba intervenire.

L'art. 337-ter c.c. attribuisce al suo primo comma a entrambi i genitori, simmetricamente e senza gerarchie, il dovere di prendersi cura dei figli, in corrispondenza con un indisponibile diritto di questi ultimi. E la cura, inevitabilmente, comporta anche oneri economici. Quindi il primo comma dell'art. 337-ter anticipa quanto puntualmente affermato al comma quarto, ovvero che *ciascuno* dei genitori (notare la scelta del pronome che evidenzia l'indipendenza dell'uno dall'altro) provvede ai bisogni dei figli in misura proporzionale ad reddito (salvo accordi diversi sull'entità del contributo), potendosi ricorrere alla forma indiretta *solo ove indispensabile* per rispettare la suddetta proporzione.

La crisi economica ben facilmente consentirebbe di migliorare la condizione dei figli e dei genitori proprio attraverso il mantenimento diretto.

Ne consegue che dovrebbe farsi ricorso all'assegno di mantenimento per i figli soltanto nel caso in cui uno dei genitori sia poi inadempiente ai propri obblighi di provvedere all'acquisto dei beni allo stesso spettanti ed indicati nel provvedimento giudiziale.

ANALISI DELLE CRITICITÀ - COSTRUTTIVA DEI DDL

DDL 45

Le modifiche proposte con l'art. 1 del DDL in esame, con cui si intende incidere sull'attuale formulazione dell'art. 706 C.p.c., indica genericamente un protocollo stabilito dai genitori che dovrebbero essere sostenuti da una struttura pubblica. Si vuole evidenziare la lacunosa indicazione delle strutture che dovrebbero fare da supporto alla famiglia in crisi. Anche l'indicazione della struttura pubblica rischia di delegittimare, poi, qualsiasi provvedimento giudiziale. Se si volesse pensare, infatti, al Servizio Sociale, forse, sarebbe necessario inserire nella norma lo specifico compito, ma anche prevedere un importante trasferimento di risorse. Già oggi il Servizio Sociale risulta inadeguato per carenza di personale e mezzi.

Non si condivide la modifica inserita nell'art. 2 del DDL 45, che risulta totalmente in contrasto anche con quanto proposto dal DDL 735 sul medesimo punto.

L'art. 3 del DDL 45 va integrato e capito con il superiore interesse del minore, che certamente non ha colpe nel caso in cui uno dei genitori falsamente denunci l'altro.

L'art. 4 del DDL 45 potrebbe essere un deterrente per le condotte che mettono a repentagli i minori

DDL 118

Introduce la regolamentazione dell'istituto della mediazione familiare, la cui trattazione viene rimandata ed unita al DDL 735

DDL 768

L'art. 1 del DDL in esame intende apportare modifiche all'art. 337 Ter CC. Alla lettera b della proposta modifica, si legge *Ove (il giudice) ravvisi conflitti di interesse tra la prole e uno o entrambi i genitori il giudice dispone che questa sia assistita da un proprio difensore, scelto tra quelli di ufficio*. Ebbene sarebbe meglio stabilire che in caso di elevata conflittualità tra i genitori è quando questa conflittualità abbia il connotato della strumentalità il Giudice procede alla nomina di un curatore speciale del minore ed il curatore speciale del minore, se lo ritiene necessario, provvede alla nomina del difensore del minore.

Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del minore: quella del curatore ad acta - nominato al minore dal giudice, in un primo caso, al fine di superare una situazione di conflitto di interessi di carattere patrimoniale nel caso in cui quell'organo giudiziario debba autorizzare, nell'esclusivo interesse del minore, il compimento di un atto di straordinaria amministrazione (per es. acquisto e/o donazione di immobili - art. 320 c.c.) ovvero, ed è questa la seconda ipotesi, quando i genitori esercenti la potestà non possono o non vogliono compiere uno o più atti nell'interesse del figlio (art. 321 c.c.) - e quella del curatore ad processum - nominato, sempre dal giudice, in relazione a fattispecie particolari, quando l'autorità giudiziaria deve autorizzare l'inizio di una (ovvero quando il minore è chiamato in) causa riguardante atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; ovvero ancora quando il Tribunale, di fronte al disinteresse dei genitori esercenti la potestà, nomina il curatore ad processum perché promuova la causa che corrisponde all'interesse del minore ovvero, infine, è curatore speciale ad processum colui che viene innalzato a tale munus - dal Presidente dell'autorità giudiziaria di fronte alla quale l'azione deve essere esperita - nell'interesse dell'incapace per garantirne la rappresentanza processuale in caso di mancanza di un rappresentante o di conflitto di interessi con lo stesso (artt. 78, 79 e 80 c.p.c.)

Molte volte vi è coincidenza tra avvocato e curatore speciale ad processum, ma tale prassi non è legittima a identificare il curatore con l'avvocato, in quanto al primo non sempre deve essere rilasciata la procura alla lite (il mandato).

Viene nominato un tutore al minore quando i suoi genitori non possono o non sono in grado di aver cura e di esercitare la vigilanza su di lui, nonché di amministrare i suoi beni.

In particolare, quando il minore:

- è orfano di entrambi i genitori;
- viene dichiarato adottabile;
- è figlio di un genitore anch'esso minore e non emancipato;
- è straniero presente in Italia senza i genitori o altro rappresentante legale (c.d. minore straniero non accompagnato);
- è figlio di genitori ignoti;
- è figlio di genitori dichiarati dal Tribunale decaduti o sospesi dalla potestà genitoriale (es. perché è aperta una procedura per accertare lo stato di abbandono);
- è figlio di genitori dichiarati interdetti dal Tribunale Ordinario.

L'art. 1 del DDL 768 vuole introdurre la modifiche all'attuale impianto dell'affidamento condiviso con applicazione automatica delle previsioni normative.

Limiti sono evidenziabili anche nella formulazione dell'art. 2 e 3 del DDL 768.

DDL 735

Il DDL 735, al suo articolo 7, modifica l'attuale impianto della mediazione familiare, rendendola peraltro obbligatoria e condizione di procedibilità dell'azione.

La necessità di abbassare il conflitto familiare ci vede concordi nel ritenere lo strumento della mediazione familiare, un mezzo adeguato. Rimane, peraltro, la preplexità nel momento in cui la stessa viene vista come necessaria e prodromica all'agire in giudizio.

L'esperienza della mediazione civile, infatti, ha certamente potuto far evidenziare che nelle materie dove essa è obbligatoria, gli effetti deflattivi non si sono notati ed anzi è divenuto un mero passaggio procedurale.

La mediazione familiare, inasprendosi in una materia sicuramente delicata e volendo conferire ad essa un effetto deflattivo, non deve essere resa obbligatoria.

L'esperienza della mediazione familiare, infatti, consente di abbassare il conflitto soltanto nelle c.d. Coppie mediabili. Purtroppo le coppie molto conflittuali, invece, finiscono per non esserlo e dunque il percorso di mediazione, per esse, rischia di divenire o un mezzo dilatorio.

Allo stesso tempo deve immaginarsi che proprio la mediazione, resa obbligatoria nonché condizione di procedibilità, potrebbe aumentare i rischi che essa intende eliminare (leggasi femminicidi). Si pensi infatti alla coppia litigiosa che, in attesa degli esiti della mediazione, eventualmente demandata dal Giudice, continui a vivere nella casa familiare.

Il giudice, nel caso in cui venga iscritto a ruolo il ricorso senza la prodromica mediazione familiare, dovrebbe poi rinviare il processo, obbligando le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare e solo dopo la conclusione di questo iter sarebbe possibile continuare il processo. Il tempo che in tal modo trascorrerebbe sarebbe eccessivo, soprattutto per una coppia che vuol separarsi e che non vuol più condividere la quotidianità.

La mediazione familiare, percorso sicuramente rilevante, non può essere obbligatoria ma nemmeno condizione di procedibilità.

Vanno poi precisamente indicati i casi in cui la mediazione deve essere categoricamente esclusa: violenza; abusi; maltrattamenti. Elementi tutti che non consentono un percorso di mediazione.

Nel caso in cui si volesse prediligere il percorso di mediazione demandata dal Giudice, nella fase presidenziale, il magistrato deve assumere dei provvedimenti urgenti e necessari, quali in particolare quello di autorizzazione a vivere separati (nel caso di separazione) nonché fissare sin da subito un assegno di mantenimento per i figli minori, che ovviamente nel caso in cui si dovesse applicare il mantenimento diretto sarebbe poi sostituito.

La mediazione familiare che si concluda con un accordo vede, poi, semplici passacarte sia l'Avvocato che il Giudice, mentre sarebbe opportuno che il mediatore delineasse i principi dell'accordo che deve essere scritto dai difensori delle parti e verificato dal magistrato, che deve avere sempre la possibilità di entrare nel merito dello stesso accordo.

L'art. 11 del DDL 735 prevede la partecipazione degli ascendenti nel processo, i quali intervengono ai sensi dell'art. 105 C.p.c. Possiamo certamente affermare che in molti casi la coppia genitoriale riceve negativi influssi proprio dagli ascendenti, che se presenti nel delicato processo di famiglia certamente non aiutano ad abbassare il conflitto, ma anzi rischiano di far saltare qualsiasi positiva costruzione di rapporti.

Sempre l'art. 11 del DDL 735 intende modificare l'impianto dell'art. 337 Ter c.c., in particolare viene introdotto il principio dei tempi paritetici e soprattutto un tempo minimo di giorni che ciascun

genitore deve trascorrere con i figli. Tale termine minimo viene fissato in giorni 12.

Ovviamente si devono considerare casi limite che anche in una grande città impediscono il corretto funzionamento di tale principio giuridico.

In questo caso si evidenzia un limite: l'applicazione di tali tempi paritetici, che potrebbe apparire sempre giusta, in alcune circostanze non lo è e certamente l'applicabilità del principio dovrebbe essere valutata caso per caso in sede giurisdizionale.

Altra importante novità del DDL 735 è il mantenimento diretto, che come evidenziato nelle premesse era sicuramente già considerata in precedenza considerato sia all'interno della 54 del 2006. L'attuale formulazione dell'art. 337 Ter C.p.c., consente di ritenere che l'assegno perequativo vada concesso solo nei casi in cui il genitore non possa e non voglia occuparsi del proprio figlio in termini di verifica del superiore interesse dello stesso. A ciò si aggiungano tutti i casi limite che potrebbero impedire il ricorso al mantenimento diretto, quali ad esempio la lontananza.

Nel caso in cui sia stabilito il mantenimento diretto ed il genitore obbligato all'acquisto di determinati beni, non lo faccia, la sanzione deve essere quella dell'affidamento esclusivo all'altro genitore nonché lo stabilirsi di un assegno di mantenimento per la prole.

L'art. 11 del DDL 735 introduce il doppio domicilio per il minore, sicuramente ciò consente ad entrambe i genitori di soddisfare in maniera migliore il superiore interesse del minore, consente loro di ottenere dirette informazioni sul minore, non filtrate, ma soprattutto di svolgere il ruolo genitoriale. Tale introduzione, però, deve certamente essere coordinata con le norme presenti nell'impianto normativo esistente.

L'art. 12 del DDL 735 intende modificare l'art. 337 Quater c.c., affidando al giudice il compito di rimuovere le cause che hanno portato all'affidamento esclusivo ed infatti prevede *Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile.* In questo caso occorre dare maggior certezza agli operatori di diritto, che con un artoicolato così potranno interpretare a piacimento la norma, estendendone o riducendone la portata, fino forse anche a svilarne la portata. Vanno puntualmente indicate le cause che possono portare all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori. Vanno poi precisamente indicati i percorsi e le attività necessarie per consentire di ristabilire l'affidamento esclusivo. Ad esempio un genitore violento come può essere obbligato a rimuovere il proprio comportamento se non attraverso un preciso percorso psicologico. Un genitore che abusa di sostanze stupefacenti potrà recuperare la propria capacità genitoriale solo attraverso un programma di recupero.

L'art. 14 del DDL 735 interviene sull'attuale formulazione dell'art. 337 sexies c.c. nella parte in cui afferma *il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest'ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.*

All'assegnazione della casa coniugale viene definitivamente riconosciuta una valenza economica. Ciò anche in considerazione delle difficoltà conseguenti all'assegnazione della medesima e soprattutto al fatto che l'allontanamento di uno dei genitori dalla medesima casa coniugale, molte volte comporta un ulteriore impoverimento per lo stesso.

Tale impianto potrebbe compromettere le consistenze economiche del coniuge assegnatario.

La modifica normativa deve prendere in esame anche tutti gli aspetti economici e le scelte che hanno condotto all'acquisto della casa coniugale. In particolare se il coniuge che rimane nella casa coniugale non ne è proprietario ma ha contribuito all'acquisto aiutando ad esempio al pagamento del mutuo, se il coniuge ha contribuito all'acquisto, anche in questo caso va approfondito ed a questo punto lo stesso contributo per l'assegnazione della casa coniugale deve essere mitigato e/o eliminato.

L'art. 15 del DDL 735 (lo prevede anche il DDL 768) stabilisce che i genitori possono essere obbligati al versamento di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni. Tale impianto normativo oltre ad essere diseducativo comporterebbe un impoverimento dei genitori, una diminuzione della loro capacità in favore di figli maggiorenni. Il mantenimento sarebbe certamente gravoso e forse contrario allo spirito della norma che invece, da un'attenta lettura, vuol intervenire nel conflitto familiare soprattutto nell'aspetto economica dello stesso.

Si noti che al XXXIV Congresso Forense di Catania l'avvocatura, proprio su queste difficili tematiche, ha approvato la mozione 85, che si allega e che si chiede di tenere nel debito conto. Nella stessa oltre a quanto qui già evidenziato, si chiede al Legislatore di intervenire sui criteri di determinazione dell'assegno di divorzio. La mozione condivide la modifica procedurale che elimina il reclamo in corte d'appello, la nomina del giudice istruttore, che deve adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, ciò che consentirebbe che il reclamo al collegio del Tribunale.

Le modifiche che i DDL in esame vorrebbero introdurre, devono poi essere progressivamente integrate con l'impianto procedurale.

Va certamente eliminato il rito camerale per i figli di coppie non sposate, a cui dovrà essere applicato il rito ordinario che i figli di coppie sposate possono avere, di certo con maggiori e migliori garanzie.

In conclusione se lo spirito delle modifiche proposte è quello di abbassare il conflitto familiare, intervenire anche sugli aspetti economici della separazione, per ridurre e/o limitare la frustrazione di chi lascia la casa e deve versare un assegno di mantenimento ma che non ha sufficienti risorse economiche per poter poi affrontare la vita, va anche evitato che l'altro genitore subisca effetti economici negativi in ragione delle modifiche normative.

Si ringrazia per l'ascolto e per l'opportunità di dare un positivo apporto all'iter parlamentare di una così importante norma, che interessa la società intera a tutti i livelli

Con osservanza

Lello SPOLETINI

